

(N. 858-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
il 27 gennaio 1955

modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 marzo 1955 (V. Stampato N. 1435)

presentato dal Ministro del Tesoro
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 MARZO 1955

Modifiche agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648,
concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

Articolo unico.

L'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal se-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

Art. 1.

Identico.

condo invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

« Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

« La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

« Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito ».

Art. 2.

All'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Quando lo stato di bisogno del genitore o dell'assimilato si verifica dopo la morte del militare o del civile, il termine di cinque anni decorre dal verificarsi di tale condizione ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI